

REGOLAMENTO PROVINCIALE
PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI
TERMICI

Adempimenti connessi all'attuazione della legge 9 gennaio 1991 n. 10, del D.P.R. 26 Agosto 1993 n. 412 come modificato ed integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, della L.R. 16 novembre 2001, n.24 "*Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici*" come modificata dalla L.R.14 febbraio 2002, n.6)

SOMMARIO

Art 1. (Finalità)

Art 2. (Oggetto)

Art 3. (Definizioni)

Art. 4. (Esercizio dei controlli)

Art 5. (Affidamento dei controlli a organismi esterni all'Ente)

Art. 6. (Determinazione dei costi dei controlli)

Art. 7. (Procedure relative alla trasmissione della dichiarazione per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw)

Art. 8. (Controlli a campione)

Art. 9. (Controlli generalizzati)

Art . 10. (Effettuazione dei controlli)

Art . 11. (Procedura dei controlli a campione)

Art . 12. (Procedura dei controlli generalizzati e d'ufficio)

Art. 13. (Verifiche della corretta applicazione dei limiti di esercizio degli impianti termici)

Art. 14. (Operazioni di controllo parametri di riferimento)

Art . 15. (Ulteriori adempimenti connessi ai controlli)

Art. 16. (Sanzioni)

Art. 1.
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'effettuazione, ai fini del contenimento dei consumi energetici, dei controlli sullo stato di manutenzione, esercizio e rendimento di combustione degli impianti termici.

Art. 2
(Oggetto)

1. Sono soggetti alle operazioni di manutenzione e di controllo tutti gli impianti termici superiori a 4 kW, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera f del DPR 412/93 e successive modificazioni.

Art. 3.
(Definizioni)

1. Per controlli *generalizzati* si intendono i controlli eseguiti sulla totalità degli impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW.

2. Per controlli *a campione* si intendono i controlli eseguiti su un campione degli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, per i quali sia stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 20 del DPR 412/93 e successive modifiche e integrazioni.

3. Per controlli *d'ufficio* si intendono i controlli eseguiti sugli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW che non abbiano presentato la richiesta dichiarazione.

Art. 4.
(Esercizio dei controlli)

1. Le attività connesse all'applicazione delle norme previste dal DPR 412/93 e successive modifiche e integrazioni sono esercitate dagli uffici della Provincia di Gorizia, fatta in ogni caso salva la facoltà dell'Ente stesso di stipulare apposite convenzioni in conformità al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 30 per lo svolgimento coordinato delle relative funzioni e servizi, nonché di avvalersi, nei casi previsti dalla vigente legislazione, di organismi esterni aventi specifiche competenze tecniche.

Art. 5
(Affidamento dei controlli a organismi esterni all'Ente)

1. La Provincia si dota di idonee strutture e personale, fatta in ogni caso salva la facoltà, prevista dalla vigente legislazione, di affidare l'esecuzione dei controlli a organismi esterni previa verifica dei requisiti minimi di cui all'allegato I del DPR 551/99.

2. L'affidamento dell'incarico a singoli professionisti avviene tramite apposito disciplinare d'incarico.

Art.6

(Determinazione dei costi dei controlli)

1. Nell'arco di ogni biennio, la Giunta Provinciale, sulla base del programma dei controlli e delle attività connesse, determina i costi dei controlli da effettuare.

2. Tali costi sono determinati in ragione del *costo complessivo del controllo* costituito dai costi medi dei sopralluoghi e dal costo di istituzione e funzionamento delle strutture preposte all'esercizio dei controlli stessi (personale, uffici e mezzi). I costi possono essere differenziati per fasce di potenza degli impianti.

3. La quantificazione del *contributo relativo ai controlli a campione* è determinata, oltre che sulla base del costo complessivo di cui sopra, anche sulla previsione dell'entità totale delle dichiarazioni presentate nonché sulla previsione dell'entità delle dichiarazioni presentate ma non conformi o incomplete, oppure relative a impianti non a norma.

Art. 7

(Procedure relative alla trasmissione della dichiarazione per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW)

1. Per gli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, le verifiche si intendono effettuate qualora venga presentata alla Provincia l'apposita *dichiarazione* conforme all'allegato H del D.P.R. 551/99, contenente altresì l'assunzione di responsabilità tecnica attestante il rispetto delle norme del DPR 412/93 e successive modifiche e integrazioni.

2. Tale dichiarazione, in conformità ai contenuti di cui all'allegato H sopra citato, è compilata, timbrata e sottoscritta per la responsabilità tecnica da parte dell'operatore che ha effettuato il controllo, e sottoscritta per presa visione da parte del terzo responsabile e dal responsabile dell'impianto (proprietario, inquilino, amministratore).

3. La dichiarazione va presentata alla Provincia con cadenza biennale nei periodi compresi tra il 15.1 e il 30.1 e tra il 15.6 e il 30.6 per gli anni successivi a quelli a cui riferisce l'ultima verifica del rendimento dell'impianto. La dichiarazione deve essere accompagnata dal versamento di una somma pari a quanto previsto all'art. 6 del presente regolamento, quale contributo spese per le verifiche da effettuarsi da parte della Provincia. La presentazione delle dichiarazioni, comprensive di atto notorio per l'autentica della firma è effettuata dalle ditte manutentrici.

4. Ogni anno vengono effettuati controlli tecnici a campione degli impianti inferiori a 35kW per i quali sia pervenuta nell'ultimo biennio la dichiarazione.

Art. 8

(Controlli a campione)

1. I controlli a campione sono effettuati sugli impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW e sono finanziati mediante contributi versati da tutti i soggetti che presentano la dichiarazione conforme all'allegato H del D.P.R. 551/99.

Art. 9

(Controlli generalizzati)

1. I controlli generalizzati sono effettuati, con cadenza biennale, sugli impianti

termici di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW e sono finanziati con oneri a carico dei relativi utenti ai sensi degli articoli 13 e 15 del D.P.R. 551/99.

Art. 10

(Effettuazione dei controlli)

1. I controlli degli impianti sono effettuati con preavviso di almeno 30 giorni all'occupante o proprietario o, nel caso di condomini, ai relativi amministratori o proprietari dello stabile in cui è installato l'impianto; s'intende a carico dei suddetti la convocazione di terzi.

2. Ai sensi dell'articolo 9 comma 7 del D.P.R. 412/93, nel caso di richiesta da parte dell'utente di verifica del proprio impianto termico, di qualsiasi potenza, allo stesso è applicata la tariffa relativa ai controlli generalizzati. La tariffa deve essere anticipata all'Ente competente.

3. In sede di controllo deve sempre essere disponibile il libretto d'impianto o di centrale.

4. Nel caso in cui l'utente, che è stato designato per un controllo a campione, comunichi, con raccomandata A/R, entro 20 (venti) giorni dalla data del controllo, la sua non disponibilità dovuta a gravi e giustificati motivi, viene fissata d'Ufficio un'altra data senza ulteriori costi a carico dell'utente. Nel caso la comunicazione avvenga dopo tale termine, l'Ufficio fisserà un'altra data per l'effettuazione del controllo, in tale caso il costo della verifica verrà addebitato per intero all'utente.

5. Nel caso in cui l'utente, che è stato designato per un controllo generalizzato, comunichi, con raccomandata A/R, entro 20 (venti) giorni dalla data del controllo, la sua non disponibilità dovuta a gravi e giustificati motivi, viene fissata d'Ufficio un'altra data senza ulteriori costi a carico dell'utente, oltre a quello della verifica stessa. Nel caso la comunicazione avvenga dopo tale termine, l'Ufficio fisserà un'altra data per l'effettuazione del controllo, in tale caso il costo della verifica verrà maggiorato del 30%.

6. Qualora non sia permesso l'accesso al locale in cui è installato l'impianto termico, il dissenziente è formalmente invitato a consentire l'ispezione; qualora egli persista nel rifiuto, è inoltrata formale diffida tramite il Sindaco del Comune in cui è installato l'impianto termico.

7. Nel caso di reiterato rifiuto a consentire i controlli, l'Ente competente può richiedere all'impresa di distribuzione del gas la sospensione della fornitura come previsto dall'articolo 16, comma 6 del D.Lgs. 164/2000.

Art. 11.

(Procedura dei controlli a campione)

1. L'esecuzione dei controlli a campione sulle dichiarazioni biennali pervenute entro i termini previsti avviene con raccomandata A.R. di avviso all'utente o altra forma equivalente, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, con indicazione della data e ora della visita di controllo sull'impianto dichiarato, senza alcun onere a carico dell'utente. In caso di controllo con esito positivo, i risultati della verifica sono riportati sull'apposito *verbale di visita di controllo*. Delle tre copie in cui viene redatto il verbale, sottoscritte dal responsabile dell'impianto, una viene rilasciata al medesimo. In caso di controllo con esito negativo, sul verbale di visita di controllo sono riportate le ragioni che hanno determinato l'esito negativo indicando specificatamente i parametri che siano risultati non conformi. Delle tre copie in cui

viene redatto il verbale, sottoscritte dal responsabile dell'impianto, una è rilasciata al medesimo.

2. Nei casi di controllo con esito negativo, il responsabile dell'impianto può regolarizzare la propria posizione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della visita, trasmettendo alla Provincia, con raccomandata A.R., idonea documentazione comprovante l'avvenuto adeguamento dell'impianto. Tale facoltà è esclusa per accertate situazioni di pericolo dichiarate in sede di controllo. Qualora, a seguito della documentazione integrativa, si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il procedimento è considerato concluso senza ulteriori oneri a carico dell'utente.

3. Al responsabile dell'impianto che, scaduti i termini per l'adeguamento, non vi abbia provveduto sono applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 34 comma 5 della Legge 10 del 9/1/1991 tramite notifica, entro 90 (novanta) giorni dalla data del primo controllo, di *verbale di accertamento di violazione*. Il verificatore può in tali casi altresì richiedere la disattivazione dell'impianto da disporsi con atto dell'Autorità competente.

4. Nel caso le anomalie rilevate non siano di competenza della Provincia, l'Ufficio ne dà comunicazione agli Enti competenti.

Art. 12

(Procedura dei controlli generalizzati e d'ufficio)

1. L'esecuzione dei controlli generalizzati e d'ufficio avviene con raccomandata A.R. di avviso all'utente o altra forma equivalente, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, con indicazione della data e ora della visita di controllo sull'impianto dichiarato, e con modello di c/c postale per il versamento della somma dovuta per il controllo. In caso di controllo con esito positivo, i risultati della verifica sono riportati sull'apposito *verbale di visita di controllo*. Delle tre copie in cui viene redatto il verbale, sottoscritte dal responsabile dell'impianto, una viene rilasciata al medesimo. In caso di controllo con esito negativo sul verbale di visita di controllo sono riportate le ragioni che hanno determinato l'esito negativo indicando specificatamente i parametri che siano risultati non conformi. Delle tre copie in cui viene redatto il verbale, sottoscritte dal responsabile dell'impianto, una viene rilasciata al medesimo.

2. All'atto della compilazione del verbale di visita di controllo, si provvede anche alla verifica del tagliando di c/c postale comprovante il versamento della somma dovuta per la verifica. Nel caso in cui l'utente non abbia prodotto al verificatore prova dell'avvenuto versamento della somma dovuta per l'esecuzione del controllo, il controllo è in ogni caso effettuato. Nel termine di 30 giorni dalla data di tale controllo deve essere effettuato il pagamento trasmettendo alla Provincia l'attestazione di avvenuto versamento; scaduto tale termine si procede d'ufficio all'immissione della somma a ruolo.

3. Nel caso di controllo con esito negativo, il responsabile dell'impianto può regolarizzare la propria posizione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della visita, trasmettendo alla Provincia, con raccomandata AR, idonea documentazione comprovante l'avvenuto adeguamento dell'impianto. Tale facoltà è esclusa per situazioni di pericolo. Qualora, a seguito della documentazione integrativa, si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il procedimento è considerato concluso senza ulteriori oneri a carico dell'utente.

4. Al responsabile dell'impianto che, scaduti i termini per l'adeguamento, non vi abbia provveduto sono applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 34 comma 5 della Legge 10 del 9/1/1991 tramite notifica, entro 90 (novanta) giorni dalla data del primo controllo, di *verbale di accertamento di violazione*. Il verificatore può in tali casi altresì

richiedere la disattivazione dell'impianto da disporsi con atto dell'Autorità competente.

5. Nel caso le anomalie rilevate non siano di competenza della Provincia, l'Ufficio ne da comunicazione agli Enti competenti.

Art. 13

(Verifiche della corretta applicazione dei limiti di esercizio degli impianti termici)

Ai sensi dell'articolo 9 comma 7 del D.P.R. 412/93, in caso di fabbricato in condominio, ciascun condomino o locatario può richiedere, a proprie spese, che venga verificata l'osservanza delle disposizioni dell'art. 9 stesso sul periodo, gli orari e le temperature adottate nel condominio stesso.

Il costo di tale verifica è fissato in misura uguale a quello dei controlli a campione.

Art. 14

(Operazioni di controllo e parametri di riferimento)

1. I controlli di cui all'articolo 1 sono effettuati da tecnici dipendenti dell'Ente o da organismi esterni da questo incaricati anche di redigere i verbali di accertamento di violazioni che sono notificate dalla Provincia.

2. Il verificatore, che deve avere libero accesso agli impianti, effettua i controlli secondo le metodologie stabilite dalle norme UNI 10389. Gli elementi da sottoporre a verifica sono quelli riportati sul *libretto di centrale* o sul *libretto di impianto* di cui all'articolo 11 comma 9 del D.P.R. 412/93.

3. In seguito al controllo, il verificatore compila il verbale di visita di controllo che viene sottoscritto dal verificatore stesso e dal responsabile dell'impianto in triplice copia, una delle quali rimane al responsabile dell'impianto che la conserva assieme al libretto di centrale o di impianto.

Art. 15

(Ulteriori adempimenti connessi ai controlli)

1. In presenza di situazioni di grave pericolosità, il verificatore può richiedere la disattivazione dell'impianto da disporsi con apposito atto da parte dell'Autorità competente.

2. Nel caso in cui, durante le operazioni di controllo, si riscontri la presenza di generatori di calore non dichiarati, il verificatore procede al relativo accertamento e registrazione sul verbale di visita di controllo.

3. Se nel corso dei controlli vengono accertate situazioni di pericolosità, anche non direttamente connesse ai controlli in corso, le stesse sono registrate sul verbale di visita e controllo e vengono segnalate agli Organi competenti.

4. Anche nel caso di rifiuto di sottoscrizione del verbale di visita da parte del responsabile dell'impianto, si procede all'annotazione sul verbale stesso che comunque è consegnato o successivamente notificato all'interessato, dandone comunicazione agli Enti competenti.

Art. 16

(Sanzioni)

1. Le eventuali sanzioni sono applicate con riferimento ai casi previsti dall'articolo 34 comma 5 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10.